



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745

sito web: [https:// www.davinciripamonti.edu.it](https://www.davinciripamonti.edu.it)



Como, 4 maggio 2025

Circolare n. 291

Alle RSU elette
p.c.: a RSPP e RLS
Al sito web dell'istituto

Oggetto: elezione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rinnovo RSU)

In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS, scelto, se disponibile, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d'istituto), ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

L'Art. 47 c.7, in particolare, chiarisce il numero degli RLS in dipendenza dal numero dei lavoratori: si precisa che per scuole **fino a 200 lavoratori** il numero minimo è pari a **uno**, mentre è pari a **3** per scuole **con più di 200 lavoratori**.

Si chiede **alle rinnovate RSU** di fornire, con apposita comunicazione scritta (utilizzando il verbale allegato), i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Fino al completamento della formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 81/08 ed al superamento della prevista verifica finale, i nuovi RLS non potranno esercitare il proprio ruolo e, di conseguenza, resterà in carica il RLS uscente.

Urge precisare che la **comunicazione dovrà essere inoltrata anche nel caso in cui non venga designato alcun RLS all'interno delle RSU o un numero inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa**.

A conclusione delle operazioni, il Dirigente Scolastico provvederà, ai sensi dell'art. 18 Dlgs 81/08 e s.m.i., all'aggiornamento del DVR d'istituto ed all'inoltro della comunicazione dei nominativi degli RLS per via telematica all'INAIL.

Si ritiene opportuno evidenziare che i lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma non l'obbligo; infatti l'istituto scolastico, ove nessun componente delle RSU d'istituto né, in subordine, altro lavoratore volesse svolgere questo ruolo, rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno.

Il Dirigente scolastico

Gaetana Filosa

" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"

VERBALE DI ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
D.lgs. 81/08 e s.m.i.

In data _____ alle ore _____ i lavoratori dipendenti dell'Istituto Da Vinci Ripamonti con sede a Como (Co) in via Belvedere 18, si sono riuniti in assemblea per eleggere il/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Prima dell'inizio della votazione è stato individuato il Segretario del seggio sig./sig.ra _____, il quale ha assunto la responsabilità del corretto svolgimento della votazione e ha provveduto a completare la redazione del presente verbale di elezione in duplice copia da consegnare rispettivamente una copia alla DS e l'altra al/ai rappresentante/i eletto/i.

È seguita quindi una breve discussione al termine della quale i lavoratori:

☐ hanno eletto i seguenti 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

☐ hanno eletto un numero minore di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispetto a quanto previsto dalla normativa, i cui nominativi sono i seguenti:

☐ hanno confermato il RLS in carica uscente Sig. Spallina Ignazio

☐ non hanno eletto alcun RLS.

Agli RLS eletti verrà garantito apposito corso di formazione in materia come previsto dall'art. 37 e 50 del Dlgs 81/08.

Si allega alla presente art. 47 e l'informativa sulle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Così come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. tutte le attività inerenti all'incarico assunto, verranno effettuate nell'orario di lavoro.

Al Datore di Lavoro spetta il compito di comunicare il/i nominativo/i del RLS all'INAIL, così come disposto dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Firma del Segretario

ELENCO FIRME DI ELEZIONE

I lavoratori RSU che hanno partecipato alla elezione sono i seguenti:

COGNOME NOME	FIRMA

Firma del Segretario

Il presente verbale è stato inoltrato tempestivamente al datore di lavoro.

**Per accettazione
il Dirigente Scolastico**

Prof.ssa Gaetana Filosa

Art. 47. Dlgs 81/08 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit  di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unit  produttive,   eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unit  produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure   individuato per pi  aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unit  produttive con pi  di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante   eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalit  di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonch  il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi  rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalit  di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2   il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit  produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit  produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unit  produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti   aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi  rappresentative sul piano nazionale.

**Informativa sulle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/2008**

Art. 50. (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

**Per accettazione
Il/Il Rappresentante/i dei Lavoratori
per la Sicurezza**

